

DELIBERAZIONE 4 OTTOBRE 2022

477/2022/R/TLR

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECESSO SEMPLIFICATO DA SISTEMI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO NON EFFICIENTI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1221^a riunione del 4 ottobre 2022

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 26 ottobre 2021, 463/2021/R/tlr (di seguito: deliberazione 463/2021/R/tlr) e il relativo Allegato A (di seguito: TUAR);
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2019, 313/2019/R/tlr, il relativo Allegato A e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: TITT);
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2022, 122/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 122/2022/R/eel);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 14 giugno 2022, 260/2022/R/tlr (di seguito: documento per la consultazione 260/2022/R/tlr);
- la deliberazione dell'Autorità 15 marzo 2022, 102/2022/R/com e il relativo Allegato A (di seguito: TIAO);
- la deliberazione dell'Autorità 13 novembre 2018, 574/2018/R/tlr e il relativo Allegato A (di seguito: OITLR).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 102/14, all'articolo 10, comma 17, lettera b), prevede che l'Autorità definisca i criteri per la determinazione dei contributi di allacciamento delle utenze alle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento (di seguito: telecalore) e le modalità per l'esercizio del diritto di scollegamento;
- ai sensi dell'articolo 10, comma 17, del decreto legislativo 102/14 e dell'articolo 1 della legge 481/95, nell'esercitare i propri poteri l'Autorità persegue la promozione della concorrenza, nonché dello sviluppo del settore del telecalore;
- ai sensi dell'articolo 10, comma 18, del decreto legislativo 102/14:

- a) la regolazione introdotta dall’Autorità si applica secondo criteri di gradualità anche alle reti in esercizio alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, ferma restando la salvaguardia degli investimenti effettuati e della concorrenza nel settore;
- b) l’Autorità esercita, anche nel settore del telecalore, i poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla legge 481/95, in analogia a quanto avviene nei settori dell’energia elettrica, del gas, dei servizi idrici e dei rifiuti anche differenziati, urbani e assimilati;
- l’art. 34, comma 2, del decreto legislativo 199/21 prevede che l’Autorità definisca una disciplina di recesso semplificata, da raccordare con quella adottata in attuazione dell’articolo 10, comma 17, lettera b), del decreto legislativo 102/14, che agevoli il distacco da sistemi di telecalore non efficienti, qualora il soddisfacimento del fabbisogno energetico dell’utenza possa essere coperto con impianti che garantiscono un maggior risparmio di energia primaria non rinnovabile;
- l’art. 34, comma 1, del decreto legislativo 199/21 prevede che la qualifica di sistema di telecalore efficiente sia attestata dal Gestore dei Servizi Energetici (nel seguito: GSE) a fronte di una esplicita richiesta del gestore della rete;
- l’Autorità, con deliberazione 463/2021/R/tlr, ha approvato il Testo unico della regolazione dei criteri di determinazione dei corrispettivi di allacciamento e delle modalità di esercizio da parte dell’utente del diritto di recesso (TUAR) per il periodo di regolazione 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2025;
- l’Autorità, con deliberazione 122/2022/R/eel, ha avviato un procedimento finalizzato, tra l’altro, alla modifica delle disposizioni vigenti in materia di recesso nel settore del telecalore, per tenere conto delle disposizioni del decreto legislativo 199/21;
- nel documento per la consultazione 260/2022/R/tlr, l’Autorità ha illustrato i propri orientamenti per l’introduzione del regime di recesso da sistemi di telecalore non efficienti, prevedendo condizioni di recesso più favorevoli rispetto a quelle previste per la generalità degli utenti del servizio di telecalore;
- in particolare, l’Autorità, nel documento per la consultazione 260/2022/R/tlr, ha proposto:
 - a) di consentire l’accesso al regime di recesso semplificato agli utenti allacciati a reti che non siano state qualificate come efficienti da parte del GSE;
 - b) che l’utente del servizio, per accedere al regime di recesso semplificato, debba allegare alla richiesta di disconnessione una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato che attesti la fattibilità dell’installazione di un impianto in grado di migliorare la prestazione energetica dell’ambiente climatizzato;
 - c) con riferimento alle modalità applicative del regime semplificato:
 - di determinare l’eventuale corrispettivo di salvaguardia considerando un arco temporale di tre anni, indipendentemente dalla tipologia di utenza considerata;
 - di prevedere la non applicabilità di eventuali penali, altri corrispettivi o oneri, vincoli temporali di durata del contratto che siano incluse nei contratti di allacciamento e/o di fornitura del servizio, anche se sottoscritti prima del 1° giugno 2018;

- d) di prevedere l'obbligo per gli esercenti di pubblicare sul proprio sito *internet*, insieme alle informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di recesso dalla fornitura, la disponibilità o meno della qualifica di rete di telecalore efficiente.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- le associazioni di rappresentanza di consumatori e utenti non hanno presentato osservazioni in merito alle proposte dell'Autorità.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- le associazioni di rappresentanza degli operatori e le singole società hanno condiviso in generale le proposte dell'Autorità, ma hanno presentato osservazioni puntuali in merito ad alcune tematiche; in particolare:
 - a) con riferimento all'obbligo di allegare alla richiesta di recesso una relazione tecnica attestante la possibilità di installare un impianto con minori consumi di energia primaria non rinnovabile:
 - le associazioni Airu ed Utilitalia ritengono opportuno che la relazione tecnica sia sottoscritta da un tecnico abilitato alla predisposizione di diagnosi energetiche o attestati di prestazione energetica, in quanto tali figure dispongono delle competenze necessarie;
 - la società Egea S.p.A. ritiene che tale obbligo sia inopportuno in quanto può costituire una barriera per il passaggio a servizi di climatizzazione alternativi; e che, se necessario, l'obbligo dovrebbe essere previsto anche nel caso di recesso da reti efficienti;
 - b) con riferimento alle modalità di applicazione del regime semplificato, le associazioni Airu ed Utilitalia hanno chiesto di prevedere che la condizione di non efficienza perduri per almeno un triennio, per tenere conto di eventuali condizioni esogene che possano rendere una rete transitoriamente non efficiente.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'Autorità, con il TIAO, ha aggiornato le disposizioni in materia di obblighi informativi di natura anagrafica a carico degli operatori dei settori di competenza, abrogando tra l'altro la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08.

RITENUTO CHE:

- in materia di regime di recesso semplificato da sistemi di telecalore non efficienti, sulla base delle osservazioni pervenute, sia opportuno:
 - a) confermare le proposte condivise dagli *stakeholder* nell'ambito della consultazione;

- b) con riferimento all’obbligo di allegare alla richiesta di recesso una relazione tecnica attestante la possibilità di installare un impianto con minori consumi di energia primaria non rinnovabile:
 - confermare la disposizione in quanto necessaria per verificare uno dei requisiti previsti dal decreto legislativo 199/21 per l’applicazione del regime di recesso semplificato;
 - prevedere che la relazione sia sottoscritta da un tecnico abilitato alla predisposizione di diagnosi energetiche o attestati di prestazione energetica;
- c) consentire l’accesso al regime di recesso semplificato a tutti gli utenti allacciati a sistemi di telecalore che non abbiano ottenuto la qualifica di sistema efficiente nell’anno precedente, al fine di assicurare l’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 34, comma 2, del decreto legislativo 199/21;
- d) prevedere che le disposizioni in materia di recesso semplificato siano applicabili a partire dal 1° luglio 2023, al fine di tenere conto delle tempistiche previste dal GSE per il completamento dei procedimenti di valutazione delle richieste di certificazione presentate dagli esercenti nel primo anno di operatività della procedura;
- sia opportuno aggiornare l’OITLR per tenere conto delle modifiche previste dal TIAO in materia di obblighi informativi di natura anagrafica per gli operatori dei settori di competenza dell’Autorità

DELIBERA

1. di apportare le seguenti modifiche al TUAR:
 - a) al comma 1.1 sono inserite le seguenti definizioni:
 - “• periodo di valutazione della richiesta di qualifica è il periodo intercorrente tra la data di invio della richiesta di qualifica al Gestore dei Servizi energetici e la data di completamento del procedimento di valutazione della richiesta”;
 - “• sistema di telecalore non efficiente è un sistema di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento che non ha ottenuto la qualifica di sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento efficiente di cui all’art. 34, comma 1, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199”;
 - “• tecnico abilitato è un tecnico abilitato alla predisposizione di diagnosi energetiche o attestati di prestazione energetica”;
 - b) dopo l’articolo 7 è inserito il seguente articolo:

Articolo 7 bis

Modalità di recesso semplificata da sistemi di telecalore non efficienti

- 7bis.1 Nel caso in cui l’utente si avvalga della modalità di recesso semplificata da sistemi di telecalore non efficienti:

- a) il valore dell'eventuale corrispettivo di salvaguardia è rideterminato prevedendo un periodo complessivo di applicazione di 3 anni;
 - b) eventuali clausole relative a penali, altri corrispettivi o oneri che siano incluse in contratti di allacciamento e/o di fornitura del servizio diverse dal corrispettivo di salvaguardia, si considerano come non apposte.
- 7bis.2 L'utente che intenda avvalersi della modalità di recesso semplificata da sistemi di telecalore non efficienti allega alla richiesta di recesso di cui al precedente comma 6.1 una relazione tecnica di un tecnico abilitato che attesti che il fabbisogno energetico dell'utenza possa essere coperto con impianti che garantiscono un maggior risparmio di energia primaria non rinnovabile.
- 7bis.3 La modalità di recesso semplificata non è applicabile nel periodo di valutazione della richiesta di qualifica della rete, di cui all'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
- c) al comma 9.3, dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera:
"e) la disponibilità o meno della qualifica di sistema di telecalore efficiente";
 - d) dopo il comma 11.2 è inserito il seguente comma:
"11.3 Le disposizioni in materia di recesso da sistemi di telecalore non efficienti di cui all'art. 7.bis e al comma 9.3, lettera e), si applicano a partire dal 1° luglio 2023";
2. di apportare le seguenti modifiche all'OITLR:
- a) al comma 1.1 è inserita la seguente definizione:
"• TIAO è il Testo integrato degli obblighi informativi di natura anagrafica per i soggetti operanti nei settori di competenza dell'Autorità, di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 15 marzo 2022, 102/2022/R/com e s.m.i.";
 - b) al comma 3.1, le parole "Ai sensi della deliberazione GOP 35/08" sono sostituite dalle parole "Ai sensi del TIAO";
3. di pubblicare il presente provvedimento, nonché i testi TUAR e OITLR, così come modificati ed integrati dalla presente deliberazione, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

4 ottobre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini